

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

l'**Università degli Studi di MILANO-BICOCCA**, codice fiscale o P.IVA 12621570154, di seguito Soggetto promotore con sede legale in Milano, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata a Lucera (FG) il 09/02/1970;

E

ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in via G. Mazzini 117, 28887, Omegna (VB) Codice fiscale/Partita IVA 00634880033 rappresentato/a da CHIARA SERPIERI nata a Napoli (NA) il 19/07/1959

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 *"Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"*;

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 *"Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo"*, art.2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"* e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;

- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

Viste le *"Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004"* del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Viste le Linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non

costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio professionalizzante sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, del tutor psicologo, iscritto all'Albo da almeno 3 anni, responsabile di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di tirocinio, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

ART. 3 - DURATA DEL TIROCINIO

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata:

- di 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 6/12 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 2.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento di tutte le attività formative regolate dalla presente Convenzione, l'Ente ospitante si impegna a segnalarli all'Università entro i termini previsti dalla normativa.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, di cui al precedente art. 2, contenente il Programma di Tirocinio. Il Tutor si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco degli psicologi tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere informato tempestivamente il Soggetto Promotore e presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se il responsabile dell'Ente o Servizio avrà concordato con un docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, la supervisione per i tirocinanti per le attività di tirocinio

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ENTE OSPITANTE

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del Dlgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011:
 - Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore, prima di iniziare il periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, il cui costo è a carico del tirocinante stesso (v. info al link <http://www.unimib.it/go/47168/Home/Italiano/Personale/Sicurezza/Formazione>);
 - Formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
- b) "Sorveglianza sanitaria", ove necessaria, ai sensi dell'art. 41 Lgs. n. del D.lgs 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008, a carico soggetto ospitante.

Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, all'indirizzo di posta elettronica servizio.prevenzione@unimib.it

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.
Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.

Bollo corrisposto in modo virtuale
Autorizzaz. N. 95936 del 23/12/02

Milano, li _____

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano
Cusio Ossola

La Rettrice

Il Rappresentante legale

(Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI)

CHIARA SERPIERI
